

# Regole da rispettare per effettuare correttamente gli abbruciamenti di materiale vegetale

Gli abbruciamenti possono essere effettuati SOLO al di fuori del periodo di alto rischio.

Quindi, prima di effettuare la combustione dei residui agroforestali, informarsi se è in atto il periodo di divieto!

Gli abbruciamenti sono vietati in presenza di vento (la colonna di fumo DEVE salire verticalmente).

Qualora le condizioni meteorologiche dovessero mutare durante l'abbruciamento (colonna di fumo inclinata), SPEGNERE il fuoco!

L'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.

Per esempio:

No nei boschi;

No nei pressi del bosco o vicino alla boscaglia, cataste di legna o balle di fieno;

No accensione di sterpaglie, siepi, recinzioni, stoppie, vegetazione radicata al suolo o sparsa al suolo.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione. Deve essere composto da residui lignei cellulosi provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, potatura, ripulitura.

Quindi il materiale da bruciare non può essere trasportato in luogo lontano da quello di produzione né possono essere bruciati materiali plastici, rifiuti, copertoni o usati combustibili per appiccare il fuoco.

Il materiale vegetale deve essere concentrato in piccoli cumuli per un massimo di tre metri steri (circa tre metri cubi) per ettaro al giorno.

Bisogna avere nei pressi dell'abbruciamento strumenti idonei per l'immediato spegnimento delle fiamme. Per esempio: zappa, vanga, riserva d'acqua con adeguata attrezzatura per l'estinzione.

Le operazioni di abbruciamento devono essere effettuate da un numero di persone sufficiente. Per esempio se effettuato da soli, l'abbruciamento non è effettuato in sicurezza (basti pensare ad un possibile malessere); oppure solo due persone per degli abbruciamenti dislocati su più ettari.

Il fuoco DEVE essere sorvegliato costantemente. E' possibile abbandonare la zona dove è avvenuto l'abbruciamento SOLO a completo spegnimento del materiale combusto.

**La normativa di cui sopra si applica al di fuori dei centri abitati.**

Nel caso di aree boscate (fatta eccezione per i castagneti da frutto in esercizio), e sempre nei periodi in cui l'abbruciamento non è vietato, è necessaria l'autorizzazione dell'Unione di comuni montana Lunigiana ( tel. 0585 942011).

Per qualsiasi informazione in merito alle modalità di esecuzione degli abbruciamenti o relative ai periodi di divieto rivolgersi alla Stazione Forestale più vicina (Pontremoli 0187 831150).